



Trasmissione a mezzo posta
elettronica ai sensi dell'art.47
del D.Lgs n. 82/2005

Indirizzi in "Allegato 1"

Oggetto: D.Lgs. del 17 febbraio 2017, n. 42 – Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico - *Richiesta massima diffusione sentenza TAR Lecce riguardante l'autorità competente al riconoscimento della professione di tecnico competente in acustica ai sensi del D.Lgs 42/2017.*

In riferimento a quanto in oggetto si comunica che il Tar Lecce con sentenza n. 191/2019 (che ad ogni buon conto si allega alla presente al fine della piena conoscenza a beneficio di codesti Ordini professionali – **Allegato 2**) ha stabilito che: *".....la delega per la tenuta e gestione degli elenchi su base provinciale, a suo tempo attribuita dalla Regione alle Province con l'art. 5, comma 1, della L.R. n. 17/2007, risulta superata da quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 21 del D.lgs. n. 42/2017 - che prevedono la centralizzazione del suddetto elenco presso il Ministero dell'Ambiente che vi provvede direttamente, mediante idonei sistemi informatici, cui è dato l'accesso alle Regioni per gli adempimenti di competenza - e dal comma 3 dell'art. 22 - che attribuisce alla Regioni stesse il compito di verificare l'idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali di cui ai commi 1e 2 dello stesso articolo. Ogni competenza delle Province, pertanto, deve intendersi cessata con l'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, il quale all'art. 28, c. 2, precisa altresì che "le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"*.

Alla luce di quanto sopra, si invitano gli Ordini e i Collegi in indirizzo a informare i propri iscritti, tramite i canali di comunicazione ritenuti più idonei, che lo svolgimento delle attività contemplate dall'art. 21 cc. 1 e 2 del D.Lgs 42/2017 e dall'art. 22 c. 3 del richiamato decreto **risultano essere di competenza regionale.**

Pertanto, al fine dell'inserimento nell'elenco nazionale di cui all'art. 21 c.1 del D.Lgs. 42/2017, i tecnici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto, dovranno presentare alla Regione Puglia (Servizio AIA-RIR - Via Gentile n.52 - 70126 Bari - pec: servizio.ecologia@regione.puglia.it) l'istanza per il riconoscimento della professione di "Tecnico competente in acustica" (TCA) secondo il format allegato alla presente (**Allegato3**) e scaricabile al seguente link:

[http://ecologia.regione.puglia.it/portal/portale autorizzazioni ambientali/acustica/documenti/format_istanza](http://ecologia.regione.puglia.it/portal/portale_autorizzazioni_ambientali/acustica/documenti/format_istanza)

Infine, per gli aspiranti tecnici che alla data della presente risultano aver già trasmesso alle amministrazioni provinciali l'istanza per il riconoscimento della professione di TCA, si comunica che lo scrivente si farà carico dei rispettivi procedimenti a seguito della trasmissione dei relativi atti (richiesti dallo scrivente con nota prot.2099 del 25.02.2019) da parte delle medesime amministrazioni.

Si ringrazia per la collaborazione.


Il Funzionario P.O.
Ing. Mauro Perrone


Il Funzionario
Dott. Luca Stefanelli

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO_089/PROT
11/03/2019 - 00002783
Prot.: Usctra - Registro: Protocollo Generale


Il Dirigente della Sezione/a.i. del Servizio
Dott.ssa Antonietta Riccio